

**RACCOLTA DI
BREVIARI INTELLETTUALI**

N. 184

ROBESPIERRE

DISCORSI

Traduzione di C. ALBERTO BLANCHE

**ISTITUTO
EDITORIALE ITALIANO
MILANO**

DISCORSO SULLA LIBERTA DELLA STAMPA

(11 maggio 1791)

Nel mese di agosto 1789, Robespierre aveva avuta l'occasione d'esporre le sue idee sulla libertà della stampa. L'Assemblea Nazionale elaborava allora la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo. Il 6º ufficio aveva proposto un articolo, XIX, redatto in questi termini:

«La libera comunicazione del pensiero essendo un diritto del cit-

tadino, non deve essere ristretta se non in quanto essa possa nuocere ai diritti degli altri.»

Fu a proposito di questo articolo che s'impegnò la discussione sulla libertà della stampa. Il duca di Levis, il duca di Rochefoucauld, Rabaut di Saint-Etienne, Target, Barère di Vieuzac, presero la parola. Robespierre si alzò dopo:

« Voi non dovete esitare — diss'egli — a dichiarare francamente la libertà della stampa. Non è permesso a uomini liberi di pronunciare i loro diritti in modo ambiguo... Il despotismo solo ha immaginato delle restrizioni: è così che è giunto ad indebolire tutti i diritti.... La libertà della stampa è parte inseparabile di quella del comunicare i proprii pensieri. »

DISCORSI

Due anni più tardi, l'11 maggio 1791, Robespierre sviluppava le stesse idee alla tribuna dei Giacobini, nel discorso qui riprodotto:

Signori,

Dopo la facoltà di pensare, quella di comunicare i propri pensieri ai nostri simili è l'attributo maggiore che distingue l'uomo dal bruto. Esso è il segno della vocazione immortale degli uomini allo stato sociale, il legame, l'anima, l'istrumento della società, il mezzo unico di perfezionarla, di raggiungere il grado di potenza, di luce e di felicità di cui è suscettibile.

Ch'egli li comunichi con la parola, con lo scritto o con il mezzo felicissimo che ha fatto tanto ampliare il campo dell'intelligenza e che assicura ad ogni uomo i

mezzi di trattenersi con tutto il genere umano, il diritto ch'egli ha è sempre lo stesso, e la libertà della stampa non può essere distinta dalla libertà della parola, l'una e l'altra sono sacre come la natura; essa è necessaria quanto la società stessa.

Per quale fatalità le leggi si sono affaticate quasi dappertutto a violarla? Si è che le leggi erano opera dei despoti, e che la libertà della stampa è il più terribile flagello del despotismo.

Come spiegare infatti il prodigio di parecchi milioni di uomini oppressi da uno solo, se non con la profonda ignoranza e il letargo in cui erano piombati? Ma che ogni uomo che ha conservato il sentimento della sua dignità possa svelare le mire perfide ed il cammino tortuoso della tirannia; ch'egli

DISCORSI

possa opporre senza interruzione i diritti dell'umanità agli attentati che la violano, la sovranità dei popoli al loro avvilimento e alla loro miseria; che l'innocenza oppressa possa far udire impune-
mente la sua voce terribile e commovente, e la verità sollevare tutti gli spiriti e tutti i cuori, ai nomi sacri di libertà e di patria; allora l'ambizione trova dappertutto degli ostacoli ed il despotismo è costretto ad indietreggiare ad ogni passo, o venire a spezzarsi contro la forza invincibile dell'opinione pubblica e della volontà generale. Vedete anche con quale artificiosa politica i despotti si sono legati contro la libertà di parlare e di scrivere; guardate il feroce inquisitore perseguitarla in nome del cielo, ed i principi in nome delle leggi che essi stessi hanno

fatto per proteggere i loro delitti. Scuotiamo il giogo dei pregiudizii col quale ci hanno asserviti, ed impariamo da essi a conoscere tutto il valore della libertà della stampa.

Quale deve esserne la misura? Un gran popolo, illustre per la conquista recente della libertà, risponde a questa domanda col suo esempio.

Il diritto di comunicare i proprii pensieri, con la parola, con gli scritti o con la stampa, non può essere impedito nè limitato in nessun modo; ecco i termini della legge che gli Stati Uniti d'America hanno compilato sulla libertà della stampa, e io confesso che sono ben contento di poter esprimere la mia opinione sotto simili auspicii, a coloro che sarebbero stati tentati di trovarla straordinaria o esagerata.

DISCORSI

La libertà della stampa deve essere intiera ed infinita, o non esistere. Io non vedo che due mezzi di modificarla: uno assoggettarne l'uso a certe restrizioni e a certe formalità, l'altro di reprimere l'abuso con leggi penali; l'uno e l'altro di questi mezzi esigono la più seria attenzione.

È evidente che il primo è inammissibile, poichè ognuno sa che le leggi sono fatte per assicurare all'uomo il libero sviluppo delle sue facoltà, e non per incatenarle; che il loro potere si limita a vietare a ciascuno di nuocere ai diritti altrui, senza interdirlgli l'esercizio dei proprii. Oggi non è più necessario rispondere a coloro che vorrebbero mettere degli ostacoli alla stampa col pretesto di prevenire gli abusi che essa può produrre. Privare un uomo dei mezzi che la na-

tura e l'arte hanno messo in suo potere onde comunicarle i suoi sentimenti e le sue idee, per impedire ch'egli ne faccia un cattivo uso; tagliargli la lingua per paura ch'egli calunnii, o legargli le braccia per paura ch'egli le adoperi contro i suoi simili; ognuno vede che si tratta di assurdità dello stesso genere, che questo modo è semplicemente quello del despotismo, che per rendere gli uomini saggi e tranquilli, non conosce mezzi migliori che farne degli strumenti passivi e dei meschini automi.

E quali sarebbero le formalità alle quali voi sottomettereste il diritto di manifestare i proprii pensieri? Proibireste ai cittadini di possedere delle stamperie, per fare, di un beneficio comune all'umanità intera, il patrimonio di

DISCORSI

qualche mercenario? Dareste o vendereste agli uni il privilegio esclusivo di dissertare periodicamente su temi di letteratura, agli altri quello di parlare di politica e degli avvenimenti pubblici? Decrete che gli uomini non potranno liberamente esprimere le loro opinioni, se non hanno ottenuto il passaporto di un ufficiale di polizia, o che essi non penseranno che con l'approvazione di un censore e col permesso del governo? Tali sono infatti i capolavori che nacquero dall'assurda mania di dare delle leggi alla stampa; ma l'opinione pubblica e la volontà generale della nazione hanno abolito, da lungo tempo, questi infami usi. Io non vedo in tutto ciò, che un'idea che sembra aver galleggiato: quella di abolire tutte le specie di scritti che non portino nè il no-

me dell'autore, nè quello dell'editore, e di rendere costui responsabile; ma siccome questa questione è legata alla seconda parte della nostra discussione, cioè alla teoria delle leggi penali sulla stampa, essa si troverà risolta dai principii che noi stiamo per stabilire su questo punto.

Si possono stabilire delle pene contro quello che si chiama l'abuso della stampa? In quale caso potrebbero applicarsi queste pene? Ecco dei grandi problemi che bisogna risolvere. E questa può forse essere la parte più importante del nostro codice costituzionale.

La libertà di scrivere può esercitarsi su due soggetti: le cose e le persone.

Il primo di questi soggetti racchiude tutto ciò che tocca i più grandi interessi dell'uomo e della

DISCORSI

società, tali come la morale, la legislazione, la politica, la religione. Ora le leggi non possono mai punire alcun uomo, per aver egli manifestato le sue opinioni su tutte le cose. È colla libera e scambievole comunicazione dei suoi pensieri che l'uomo perfeziona le sue facoltà, si rischiera su dei diritti e si eleva al massimo grado della virtù, della grandezza, della felicità, al quale la natura gli permette arrivare. Ma questa comunicazione come può farsi, se non nel modo stesso che la natura ha permesso? È la natura stessa che vuole che i pensieri di ogni uomo sieno il risultato del suo carattere e del suo spirito, ed è essa che ha creato questa prodigiosa diversità di spiriti e di caratteri. La libertà di pubblicare la propria opinione non può dunque essere

altra cosa che la libertà di pubblicare tutte le opinioni contrarie. Bisogna, o che voi gli diate questa ampia facoltà, o che troviate il mezzo di fare che la verità esca innanzi tutto pura e sincera da ogni testa umana. Essa non può uscire che dal combattimento di tutte le idee vere o false, assurde o ragionevoli. Ed è in questa missione che la ragione comune, la facoltà data all'uomo di discernere il bene ed il male, si esercita a scegliere l'uno ed a rifiutare l'altro. Volete togliere ai vostri simili l'uso di questa facoltà per sostituirvi la vostra autorità particolare? Ma quale mano tratterà la linea di divisione che separa l'errore dalla verità? Se coloro che fanno le leggi o coloro che le applicano fossero degli esseri di un'intelligenza superiore alla intelligenza uma-

DISCORSI

na, essi potrebbero esercitare questo impero sui pensieri, ma se essi non sono che uomini, è assurdo l'affermare che la ragione di un uomo sia, per così dire, sovrana alla ragione di tutti gli altri uomini, — qualsiasi legge penale contro la manifestazione delle opinioni non è che un'assurdità.

Essa rovescia i primi principii della libertà civile, e le più semplici nozioni dell'ordine sociale. Infatti, è un principio incontestabile che la legge non può infliggere alcuna pena là dove non può esistere un delitto suscettibile di essere caratterizzato con precisione, e riconosciuto con certezza; altrimenti il destino dei cittadini sarebbe sottomesso ai giudizi arbitrari, e la libertà non esisterebbe più. Le leggi possono colpire gli atti criminali, poichè questi consisto-

no in fatti sensibili, che possono essere chiaramente definiti e constatati, seguendo delle regole sicure e costanti. Ma le opinioni! Il loro carattere buono o cattivo non può essere determinato che con dei rapporti più o meno complicati, con dei principii di ragione e di giustizia, sovente anche con una folla di circostanze particolari. Mi si denunzi un furto, un assassinio, io ho l'idea di un atto la cui definizione è semplice e fissata: io interrogo dei testimoni. Ma mi si parli di uno scritto incendiario, pericoloso, sedizioso; che cosa è uno scritto incendiario, pericoloso, sedizioso? Queste qualificazioni possono applicarsi a colui che mi si presenta? Io vedo nascere qui un cumulo di domande che saranno abbandonate a tutta l'incertezza delle opinioni; io non tro-

DISCORSI

vo più nè fatti, nè testimoni, nè legge, nè giudice; io non vedo che una denuncia vaga, argomenti e decisioni arbitrarie. L'uno troverà il delitto nella cosa, l'altro nell'intenzione, un terzo nello stile. Costui non ravviserà la verità, quest'altro la condannerà in conoscenza di causa; un altro vorrà punire la veemenza del linguaggio, il momento stesso che sarà stato scelto per far udir la voce. Lo stesso scritto che parrà utile e saggio all'uomo ardente e coraggioso, sarà proscritto come incendiario dall'uomo freddo e pusillanime; lo schiavo od il despota non vedranno che uno stravagante o un fazioso, laddove l'uomo libero riconoscerà un cittadino virtuoso. Lo stesso scrittore troverà, seguendo la differenza dei tempi e dei luoghi, degli elogi o delle persecuzioni, dei mo-

numenti o un patibolo. Gli uomini illustri, il genio dei quali ha preparato questa gloriosa rivoluzione, sono infine posti, da noi, nel rango dei benefattori dell'umanità: che erano essi durante la loro vita agli occhi dei governi? Degli innovatori pericolosi, quasi dei ribelli. È molto lontano da noi il tempo in cui i principii stessi che noi abbiamo consacrati, furono condannati come delle massime criminali da quegli stessi tribunali che noi abbiamo distrutti? Che dico! oggi stesso, ciascuno di noi sembra un uomo diverso agli occhi dei vari partiti in cui è diviso lo Stato; e in questi luoghi stessi, nel momento in cui parlo, l'opinione che io propongo non sembrerebbe agli uni un paradosso, agli altri una verità? Non trova qui degli applausi e là quasi dei

DISCORSI

mormorii? Ora, che diverrebbe la libertà della stampa se ognuno non potesse esercitarla che a patto di vedere la sua pace ed i suoi diritti più sacri in balia a tutti i capricci, a tutti i pregiudizii, a tutte le passioni, a tutti gli interessi?

Ma ciò che importa sopra tutto ben osservare è che tutte le pene contro gli scritti, sotto il pretesto di reprimere l'abuso della stampa, tornano intieramente a svantaggio della verità e della virtù, ed a profitto del vizio, dell'errore e del despotismo.

L'uomo di genio che rivela delle grandi verità ai suoi simili, è colui che ha precorsa l'opinione del suo secolo: la novità ardita delle sue concezioni sgomenta sempre la debolezza e l'ignoranza; sempre i pregiudizii faranno lega

con l'invidia, per rendere le nuove idee odiose o ridicole. È precisamente per questo che ai grandi uomini fu costantemente premio l'ingratitude dei loro contemporanei, e gli omaggi tardivi della posterità; è per questo che la superstizione gettò Galileo alla prigione e bandì Cartesio dalla sua patria. Quale sarà dunque la sorte di coloro che, ispirati dal genio della libertà, sorgeranno a parlare dei diritti e della dignità dell'uomo a dei popoli che l'ignorano? Essi allarmano dunque quasi ugualmente i tiranni che essi smascherano, come gli schiavi che essi vogliono illuminare.

Con quale facilità i primi non abuserebbero di questa disposizione di spiriti, per perseguitarli in nome delle leggi! Ricordatevi perchè, per chi si aprivano le car-

DISCORSI

ceri del despotismo; contro chi era diretta la severità stessa dei tribunali! La persecuzione risparmiò l'eloquente e virtuoso filosofo di Ginevra? Egli è morto; una grande rivoluzione lasciò, per alcun tempo almeno, il tempo di respirare la verità, voi gli decretaste un monumento; voi avete onorato e soccorso la vedova di lui in nome della patria!

Se è vero che il coraggio degli scrittori devoti alla causa della giustizia e dell'umanità, è il terrore dell'intrigo, dell'ambizione degli uomini autorevoli, bisogna pure che le leggi contro la stampa divengano, tra le mani di questi ultimi, un'arma terribile contro la libertà.

Ma mentre essi perseguiteranno i suoi difensori come dei perturbatori dell'ordine pubblico, e co-

ROBESPIERRE

me dei nemici dell'autorità legittima, voi li vedrete carezzare, incoraggiare, pagare, quegli scrittori pericolosi, quei vili professori di menzogne e di servitù, le di cui funeste dottrine, avvelenando nella sua sorgente la felicità dei secoli, perpetuano sulla terra i vili pregiudizi dei popoli e la potenza mostruosa dei tiranni. Sono essi i soli degni del titolo di ribelli, poichè essi osano levare il vessillo contro la sovranità della nazione, e contro la sacra potenza della natura. Voi li vedrete ancora favorire, con tutto il loro potere, tutte quelle produzioni licenziose, che alterano i principii della morale, corrompono i costumi, snervano il coraggio e distolgono i popoli dalla cura della cosa pubblica, con l'apparato di frivoli divertimenti, o con gl'incanti avvelenati della voluttà.

DISCORSI

È così che ogni impedimento posto alla libertà della stampa diventa nelle loro mani un mezzo per dirigere l'opinione pubblica a seconda del loro interesse personale, e di fondare il loro impero sull'ignoranza e sulla depravazione generale. La stampa libera è la guardiana della libertà; la stampa imbavagliata ne diviene il flagello. Sono le precauzioni stesse che voi prendete contro i suoi abusi che li producono quasi tutti; sono queste precauzioni stesse che ve ne tolgono tutti i benefici risultati, per non lasciarvene che la parte peggiore. Sono questi impedimenti che producono o una timidità servile o un'estrema audacia. Non è che sotto gli auspicii della libertà che la ragione si esprime col coraggio e la calma che la caratterizzano. È ancora ad esse, che sono

dovuti i successi degli scritti licenziosi, perchè l'opinione vi annette un pregio proporzionato agli ostacoli che essi hanno sormontato, ed all'odio che ispira il despotismo che vuol martirizzare fino il pensiero. Toglietele questo motivo, essa li giudicherà con una severa imparzialità, e gli scrittori di cui essa è la sovrana, non otterranno i suoi favori che con dei lavori utili. O piuttosto siate liberi; con la libertà verranno tutte le virtù, e gli scritti che la stampa darà alla luce saranno puri, gravi, e sani come le vostre abitudini.

Ma perchè prendere tanta cura per turbare l'ordine che la natura stabilì da sè stessa? Non vedete che, per il corso necessario delle cose, il tempo porta l'abolizione

DISCORSI

dell'errore ed il trionfo della verità?

Lasciate alle opinioni buone o cattive una sorte ugualmente libera, poichè le prime soltanto sono destinate a rimanere.

Avete più fiducia nell'autorità, nella virtù di qualche uomo, interessato a fermare la marcia dello spirito umano, che nella natura stessa? Essa sola ha provveduto agli inconvenienti che voi temete; sono gli uomini che li faranno nascere.

L'opinione pubblica, ecco il solo giudice competente delle opinioni private, il solo censore legittimo degli scritti. Se essa li approva, con qual diritto voi uomini al potere potete condannarli? Se essa li condanna, quale necessità avete voi di perseguitarli? Se, dopo di averli dapprima riprovati, essa deve,

illuminata dal tempo e dalla riflessione, adottarli tosto o tardi, perchè vi opponete ai progressi della luce? Come oserete arrestare questo commercio del pensiero, che ogni uomo ha il diritto di esercitare con tutti gli spiriti, con tutto il genere umano? L'impero dell'opinione pubblica sulle opinioni particolari è dolce, salutare, naturale, irresistibile; quello della forza è necessariamente tirannico, odioso, assurdo, mostruoso.

A questi principii eterni, quale sofisma oppongono i nemici della libertà? La sommissione alle leggi: non bisogna affatto permettere di scrivere contro le leggi.

Obbedire alle leggi è il dovere di ogni cittadino: pubblicare liberamente i proprii pensieri sul difetto o sulla bontà delle leggi è il diritto di ogni uomo e l'interes-

se dell'intera società; è il più degno e salutare uso che l'uomo possa fare della sua ragione. È il più santo dei doveri che possa adempiere verso gli altri uomini, colui che è dotato del talento più necessario per illuminarli.

Le leggi che cosa sono? L'espressione libera della volontà generale, più o meno conforme ai diritti e agli interessi delle nazioni, secondo il grado di conformità che esse hanno verso le leggi eterne della ragione, della giustizia, della natura. Ogni cittadino ha la sua parte ed il suo interesse in questa volontà generale; egli può dunque, egli deve anche, spiegare tutto ciò che ha di intelligenza e di energia per rischiararla, per riformarla, per perfezionarla. Come, in una società particolare, ogni associato ha il diritto di consigliare i suoi

consoci a cambiare le convenzioni che hanno fatte, e le speculazioni che hanno escogitate, per la prosperità delle loro imprese, così, nella grande società politica, ogni membro può fare tutto ciò che sta in lui per determinare gli altri membri della società ad adottare le disposizioni che gli sembrano più conformi per il vantaggio comune. Se così è delle leggi che emanano dalla società stessa, che cosa bisognerà pensare di quelle che essa non ha punto fatte, di quelle che non sono che la volontà di qualche uomo, l'opera del despotismo? Fu lui che inventò queste massime che si osano ripetere ancora oggi per consacrare i suoi misfatti. Che dico? Prima della rivoluzione stessa, noi godevamo, fino ad un certo punto, della libertà di dissertare e di scrivere sulle

DISCORSI

leggi. Sicuro del suo impero, e pieno di fiducia nelle sue forze, il despotismo non osava contestare questo diritto alla filosofia tanto apertamente come questi moderni Machiavelli, che tremano sempre di vedere il loro ciarlantismo anticivile svelato dalla libertà intiera delle opinioni. Almeno, bisognerà che essi convengano che, se i loro principii fossero stati seguiti, le leggi non sarebbero ancora per noi che delle catene destinate ad incatenare le nazioni al giogo di qualche tiranno, e che nel momento in cui io parlo, noi stessi non avremmo il diritto di discutere su questo argomento.

Ma, per ottenere questa legge tanto desiderata contro la libertà, si presenta l'idea che ho respinta, coi termini più indicati per svegliare i pregiudizii ed inquietare

lo zelo pusillanime e chiuso alle luci, poichè, come una simile legge è necessariamente arbitraria nell'esecuzione, come la libertà delle opinioni è annientata quando non esiste intiera, basta ai nemici della libertà ottenerne una, una qualsiasi.

Vi si parlerà dunque di scritti che eccitano il popolo alla rivolta, che consigliano la disobbedienza alle leggi; vi si chiederà una legge penale per quegli scritti. Non ci lasciamo ingannare, non ci lasciamo distrarre, non ci lasciamo sedurre dalle parole. Credete voi che uno scritto pieno di ragione e di energia, che dimostrerebbe che una legge è funesta alla libertà e alla salute pubblica, non produrrebbe un'impressione più profonda di quello che, sprovvisto di forze e di ragioni, non facesse che

declamare contro questa legge o desse il consiglio di non rispettarla? No, indubbiamente. Se è permesso decretare delle pene contro questi ultimi scritti, una ragione più imperiosa ancora le provocherebbe contro gli altri, ed il risultato di questo sistema sarebbe, in ultima analisi, l'annientamento della libertà della stampa; poichè è il fondo della cosa che deve essere il motivo della legge, e non le forme. Ma vediamo le cose come sono realmente, con gli occhi della ragione, e non con delle prevenzioni che il despotismo ha accreditato. Non crediamo che, in uno Stato libero, e neppure in alcun Stato, degli scritti commovano tanto facilmente i cittadini, e li portino a rovesciare un ordine di cose cementato dall'abitudine, da tutti i rapporti sociali, e pro-

tetto dalla forza pubblica. In generale, è con un'azione lenta e progressiva ch'essi influiscono sulla condotta degli uomini. È il tempo, è la ragione che determina quest'influenza. O essi sono contrarii all'opinione e all'interesse delle maggioranze, e allora sono impotenti; essi eccitano nel tempo stesso il biasimo ed il disprezzo pubblico, e tutto resta calmo; oppure essi esprimono il voto generale e non fanno che risvegliare l'opinione pubblica, ed allora chi oserrebbe considerarli come delitti? Analizzate bene i pretesti, tutte le declamazioni contro ciò che qualcuno chiama scritti incendiarii, e voi vedrete che essi nascondono il disegno di calunniare il popolo, per opprimerlo e per annientare la libertà di cui egli è il solo appoggio; voi vedrete che essi sup-

DISCORSI

pongono da una parte una profonda ignoranza degli uomini, dall'altra un profondo disprezzo della parte della nazione più numerosa e meno corrotta.

Nondimeno, siccome abbisogna assolutamente un pretesto per sottomettere la stampa alle persecuzioni dell'autorità, ci si dice: Ma, se uno scritto ha provocati dei delitti, una rivolta per esempio, non si punirà questo scritto? Date almeno una legge per questo caso. È facile, indubbiamente, il presentare un'ipotesi particolare, capace di colpire l'immaginazione, ma bisogna vedere la cosa sotto rapporti più estesi. Considerate come sarebbe facile il far risalire una rivolta, un delitto qualsiasi, ad uno scritto che nella realtà non è la vera causa, come è difficile distinguere se gli avvenimenti che so-

ROBESPIERRE

praggiungono in un tempo posteriore alla data di uno scritto ne sono veramente l'effetto; come, con questo pretesto, sarebbe facile agli uomini che hanno l'autorità, di perseguitare tutti coloro che avessero esercitato con energia il diritto di pubblicare la loro opinione sulla cosa pubblica o sugli uomini che governano. Osservate soprattutto che, in nessun caso, l'ordine sociale non può essere compromesso per mezzo dell'impunità di uno scritto che avrebbe consigliato un delitto.

Perchè questo scritto produca del male, bisogna che si trovi un uomo che commette il delitto. Ora, le pene che la legge pronuncia contro questo delitto, sono un freno per chiunque fosse tentato di rendersene colpevole; ed in questo caso come negli altri, la sicu-

DISCORSI

rezza pubblica è sufficientemente garantita, senza che sia necessario cercare un'altra vittima. Lo scopo e la misura delle pene è l'interesse della società.

Di conseguenza, se importa più alla società di non lasciare alcun pretesto per attentare arbitrariamente alla libertà della stampa, che di coinvolgere nel castigo che spetta al colpevole uno scrittore repressibile, bisogna rinunciare a questo atto di rigore, bisogna gettare un velo su tutte queste ipotesi straordinarie piacevoli a immaginarsi per conservare, in tutta la sua integrità, un principio che è la prima base della felicità sociale.

Nondimeno, se si trovasse che l'autore di un tale scritto fu complice, bisognerebbe punirlo come tale, colla pena inflitta al delitto in questione, ma non perseguitar-

lo come autore di uno scritto, in virtù di una legge sulla stampa.

Io ho provato fin qui che la libertà di scrivere sulle cose deve essere illimitata: esaminiamola ora in rapporto alle persone.

Io distinguo a questo riguardo le persone pubbliche e le persone private, e mi propongo questa domanda: gli scritti che incolpano le persone pubbliche possono essere puniti dalle leggi? È l'interesse generale che deve deciderlo. Pensiamo dunque i vantaggi e gli inconvenienti dei due sistemi contrarii.

Una considerazione importante ci si presenta subito, e può essere una ragione decisiva. Quale è il principale vantaggio, quale è lo scopo essenziale della stampa? È di contenere l'ambizione e il despotismo di coloro ai quali il po-

polo ha dato la propria autorità, mantenendone continuamente sveglia l'attenzione sulle offese che essi possono recare ai suoi diritti. Ora, se voi lasciate loro il potere di perseguitare, sotto il pretesto della calunnia, coloro che osassero biasimare la loro condotta, non è chiaro che questo freno diverrebbe assolutamente impotente o nullo? Chi non vede come il combattimento è ineguale tra un cittadino debole, isolato, ed un avversario armato di immense risorse che danno un grande potere ed una grande autorità? Chi vorrà mettersi in urto con gli uomini potenti, per servire il popolo, se bisogna che al sacrificio dei vantaggi che presenta il favore di quei potenti, ed al pericolo delle loro segrete persecuzioni, si aggiunga ancora la sventura quasi inevitabi-

le di una condanna rovinosa ed umiliante?

Ma, e poi, chi giudicherà gli stessi giudici? Poichè infine, bisogna bene che le loro prevaricazioni ed i loro errori risultino, come quelli degli altri magistrati, al tribunale della censura pubblica. Chi giudicherà gli ultimi giudizi che decideranno queste contestazioni? Poichè bisogna che ve ne sia uno che sia l'ultimo, bisogna pure che quest'ultimo sia sottoposto alla libertà delle opinioni. Concludiamo che bisogna sempre ritornare al principio, che i cittadini debbono avere la facoltà di spiegarsi e di scrivere sulla condotta degli uomini pubblici, senza essere esposti a nessuna condanna legale. Aspetterò delle prove giuridiche della congiura di Catilina, e non oserò denunciarla nel

DISCORSI

momento in cui bisognerebbe già averla soffocata? Come oserei svelare i perfidi disegni di tutti questi capi partito, che si preparano a lacerare il seno della repubblica, che tutti si coprono col manto del bene pubblico e dell'interesse del popolo, e che non cercano che di asservirlo e venderlo al despotismo? Come vi spiegherei la politica tenebrosa di Tiberio? Come li avvertirei che quel lucido esteriore di virtù, di cui si è improvvisamente rivestito, non nasconde che il disegno di consumare più rapidamente quella terribile cospirazione ch'egli trama da lungo tempo contro la salute di Roma? Eh! davanti a quale tribunale volete che io lotti contro di lui? Sarà forse davanti al Pretore? Ma se egli è schiavo della paura o sedotto dall'interesse? Sarà da-

vanti agli Edili? Ma se essi sono sottomessi alla autorità di lui, se essi sono ed i suoi schiavi e nel tempo stesso i suoi complici? Sarà davanti al Senato? Ma se il Senato stesso è ingannato e sottomesso? Infine, se la salvezza della patria esige che io apra gli occhi ai miei concittadini sulla condotta stessa del Senato, del Pretore e degli Edili, chi giudicherà fra loro e me?

Ma un altro motivo senza risposta possibile sembra dare l'ultimo argomento, perchè la verità splenda interamente.

Rendere i cittadini responsabili di ciò che essi possono scrivere contro le persone pubbliche, sarebbe necessariamente supporre che non è loro permesso di biasimarli, senza poter dimostrare le loro colpe con delle prove giuridi-

che. Chi non vede come una simile supposizione ripugni alla natura stessa delle cose ed ai primi principii dell'interesse sociale? Chi non sa come è difficile procurarsi simili prove; come al contrario è facile a coloro che governano, avvolgere i loro progetti ambiziosi col velo del mistero, coprirli col pretesto del bene pubblico? Non è questa la politica ordinaria dei più pericolosi nemici della patria? E sarebbe così che coloro che bisognerebbe maggiormente sorvegliare, sfuggirebbero alla sorveglianza dei loro concittadini. Mentre si cercherebbero le prove per avvertire delle loro funeste macchinazioni, queste sarebbero già eseguite, e lo Stato perirebbe prima che si fosse osato dire che era in pericolo. No, in ogni Stato libero, ogni cittadino è una sentinella

della libertà, che deve gridare, al minimo rumore, alla minima apparenza del pericolo che lo minaccia. Tutti i popoli che l'hanno conosciuta non hanno temuto per essa, persino per l'ascendente stesso della virtù?

Aristide, bandito dall'ostracismo, non accusava forse la gelosia ombrosa che lo mandava al glorioso esilio? Egli non avrebbe affatto voluto che il popolo ateniese fosse privato del potere di recargli un'ingiustizia. Egli sapeva che la stessa legge che avrebbe difeso il magistrato virtuoso da un'accusa, avrebbe protetto l'astuta tirannia della folla dei magistrati corrotti. Sono questi uomini incorruttibili che non hanno altra passione che quella di fare la felicità e la gloria della loro patria, che temono l'espressione pubblica

DISCORSI

dei loro concittadini? Essi sentono bene che non è così facile il perdere la loro stima, quando si può opporre alla calunnia una vita pura e le prove di uno zelo limpido e disinteressato. Se essi sono oggetto talvolta di una persecuzione passeggera, ebbene, essa è per loro il sigillo della loro gloria e la testimonianza 'meravigliosa della loro virtù. Essi si riposano, con una dolce fiducia sul suffragio di una coscienza pura, e sulla forza della verità che riconduce a loro molto presto quella parte di concittadini che per un momento furono loro nemici.

Chi sono coloro che declamano incessantemente contro la libertà della stampa, e che chiedono delle leggi per renderla schiava? Sono dei personaggi equivoci, la cui reputazione effimera, fondata su

successi di ciarlatanismo, cede alla minima contraddizione; sono coloro che, volendo piacere al popolo e nel tempo stesso servire i suoi tiranni, combattuti tra il desiderio di conservare la gloria acquistata difendendo la causa pubblica, ed i vergognosi vantaggi che l'ambizione può ottenere abbandonandola, che, sostituendo la falsità al coraggio, l'intrigo al genio, tutti i piccoli maneggi delle corti alle grandi risorse delle rivoluzioni, tremano incessantemente al pensiero che la voce di un uomo libero venga a rivelare il segreto della loro nullità o della loro corruzione, che sentono che per ingannare o per assoggettare la loro patria, bisogna, prima di tutto, ridurre al silenzio gli scrittori coraggiosi che possono risvegliarla dal suo funesto letargo.

DISCORSI

Così, come si sgozzano le sentinelle avanzate per sorprendere il campo nemico, sono infine tutti coloro che vogliono essere impunemente deboli, ignoranti, traditori o corrotti. Io non ho mai udito dire che Catone, tradotto cento volte in Tribunale, abbia perseguitato i suoi accusatori; ma la storia mi dice che i decemviri a Roma fecero delle leggi terribili contro i libelli.

È infatti unicamente agli uomini di cui ho parlato, che spetta guardare con spavento alla libertà della stampa; poichè sarebbe un grande errore pensare che in un ordine di cose sereno, in cui essa è solidamente stabilita, tutte le reputazioni siano preda al primo cui passi per la mente di volerle distruggere. Che sotto la verga del despotismo, in cui si è

abituati a sentir classificare come libelli i giusti reclami dell'innocenza oltraggiata ed i lagni più moderati dell'umanità oppressa, un libello stesso degno di questo nome sia adottato rapidamente e creduto con facilità, chi potrebbe dirsi meravigliato? chi potrebbe esserne sorpreso? I delitti del despotismo e la corruzione dei costumi rendono tutte le colpe così verosimiglianti! È così naturale accogliere come una verità uno scritto che non giunge fino a noi se non sfuggendo alle inquisizioni dei tiranni! Ma sotto il regime della libertà, credete voi che l'opinione pubblica, abituata a vederla esercitarsi in tutti i sensi, decida in ultimo giudizio dell'onore dei cittadini, su di un solo scritto, senza pesare nè le circostanze, nè i fatti, nè il carattere dell'ac-

DISCORSI

cusatore, nè quello dell'accusato? Essa giudica in generale e giudicherà soprattutto allora con equità; sovente i libelli stessi saranno dei titoli di gloria per coloro che ne saranno oggetto, mentre certi elogi non saranno ai suoi occhi che un obbrobrio: e per ultimo risultato, la libertà della stampa non sarà che il flagello del vizio e dell'impostura, ed il trionfo della virtù e della verità.

Che dirò per ultimo? Sono i nostri pregiudizi, è la nostra corruzione che ci esagera gl'inconvenienti di questo sistema necessario. Presso un popolo dove ha sempre regnato l'egoismo, dove coloro che governano o la maggior parte dei cittadini che hanno usurpato una specie di considerazione o di credito, sono costretti a confessare internamente a sè stessi che han-

no bisogno non solo d'indulgenza, ma della clemenza pubblica, la libertà della stampa deve necessariamente ispirare un certo terrore, e tutti i sistemi che tendono a ostacolarla trovano una folla di partigiani che non mancano di presentarla cogli esterni segni speciosi del buon ordine e dell'interesse pubblico.

A chi spetta, se non a voi, legislatori, di trionfare di questi pregiudizii fatali che rovinerebbero e disonorerebbero la vostra opera? Tutti questi libelli sparsi intorno a voi dalle fazioni nemiche del popolo non debbono punto essere per voi un motivo per sacrificare alle circostanze del momento i principii eterni sui quali deve riposare la libertà delle nazioni. Pensate che una legge sulla stampa non arresterebbe, non riparerebbe af-

fatto il male, e vi toglierebbe il rimedio. Lasciate passare questo torrente fangoso del quale tra breve non rimarrà più nessuna traccia, purchè voi conserviate questa sorgente immensa ed eterna di luce che deve spandere sul mondo politico e morale il calore e la forza, la felicità e la vita.

Non avete già osservato che la maggior parte delle denunzie che vi sono state fatte erano dirette non contro gli scritti sacrileghi, ove sono attaccati i diritti dell'umanità, dove la maestà del popolo è oltraggiata, nel nome dei despoti, da gente schiava audacemente vile, ma contro coloro che vengono accusati di difendere la causa della libertà con uno zelo esagerato ed irrispettoso verso i despoti? Non avete osservato che esse vi sono state fatte da uomini che re-

clamano amaramente contro calunnie che la voce pubblica ha messo nella schiera delle verità, e che tacciono sulle bestemmie sediziose che i loro partigiani non cessano di vomitare contro la nazione e contro i suoi rappresentanti? Che tutti i miei concittadini mi accusino e mi puniscano come un traditore della patria, se io vi denunzio alcun libello, nessuno eccettuato, nei quali, coprendo il mio nome delle più infami calunnie, i nemici della rivoluzione mi designano al furore delle fazioni come una delle vittime che esso deve colpire! Eh! che ci importano questi scritti spregevoli? O la nazione francese approverà gli sforzi che noi abbiamo fatto per assicurare la sua libertà, o essa li condannerà.

Nel primo caso, gli attacchi dei

DISCORSI

nostri nemici non saranno che ridicoli, nel secondo caso noi dovremo espiare il delitto di avere pensato che i Francesi erano degni di essere liberi, e per conto mio, mi rassegno volentieri a questo destino.

Infine, facciamo delle leggi, non per un momento, ma per i secoli, non per noi, ma per l'universo, mostriamoci degni di fondare la libertà, ed attenendoci invariabilmente a questo grande principio, ch'essa non può esistere là dove non può esercitarsi illimitatamente sulla condotta di coloro che il popolo ha armato della propria autorità. Che dinanzi ad esso scompaiano tutti gli inconvenienti uniti alle più eccellenti istituzioni, tutti i sofismi inventati dall'orgoglio e dalla furberia dei tiranni. « Bisogna, vi dicono, mettere coloro

che non è più unicamente relativa alla stampa.

È indubitabilmente giusto che i singoli individui attaccati dalla calunnia possano richiedere la riparazione del danno che essa ha loro arrecato, ma è utile fare qualche osservazione su questo punto.

Bisogna innanzi tutto considerare che le nostre antiche leggi su questo punto erano esagerate, e che il loro rigore è il frutto evidente del sistema tirannico che noi abbiamo discusso, e di quel terrore eccessivo che l'opinione pubblica inspira al despotismo che le ha promulgate.

Siccome noi le osserviamo con maggior sangue freddo, consentirò volentieri a modificarle nel codice penale che ci fu trasmesso; mi pare almeno che la pena che sarà pronunciata contro gli

DISCORSI

autori di una calunnia, debba limitarsi alla pubblicità del giudizio che la dichiarò tale e alla riparazione pecuniaria del danno che avrà causato a colui che ne fu la vittima. Si capisce bene che io non comprendo in questa classe le false testimonianze contro l'accusato, poichè non si tratta qui di una semplice calunnia, di una semplice offesa verso un privato; è una menzogna contro la legge per perdere un'innocenza, è un vero delitto pubblico.

In generale, in quanto alle calunnie ordinarie, ci sono due specie di tribunali per giudicarle, quello dei magistrati e quello dell'opinione pubblica. Il più naturale, il più equo, il più competente, il più potente, è senza contraddizione quest'ultimo; è quello che sarà preferito dagli uomini

più virtuosi ed i più degni di affrontare gli attacchi dell'odio e della cattiveria; poichè bisogna osservare che in generale l'impotenza della calunnia è in ragione della probità e della virtù di colui che viene attaccato; e che più un uomo ha il diritto di appellarsi all'opinione pubblica, meno ha bisogno d'invocare la protezione del giudice; egli non si determinerà dunque facilmente a far risuonare i tribunali delle ingiurie che gli saranno state indirizzate, egli non si darà pensiero delle accuse che nei casi gravi, in cui la calunnia sarà legata ad una trama ordita per fargli molto male, e sarà capace di rovinare la reputazione più solidamente affermata. Se si segue questo principio, ci saranno meno processi ridicoli, meno di-

DISCORSI

scorsi sull'onore, ma più onore, e soprattutto onestà e virtù.

Io finisco qui le mie riflessioni su questa terza questione, che non è il principale oggetto di questa discussione, e vi propongo di cementare la prima base della libertà col seguente decreto.

L'Assemblea Nazionale dichiara:

1. Che tutti gli uomini hanno il diritto di pubblicare i proprii pensieri in qualsiasi modo; e che la libertà della stampa non può essere nè molestata nè limitata in qualsiasi modo;

2. Che chiunque oserà attentare a questo diritto deve essere riguardato come nemico della libertà, e punito dalla più grande delle pene che verrà stabilita dall'Assemblea Nazionale;

3. Nondimeno i privati che sono stati calunniati, potranno otte-

ROBESPIERRE

nere la riparazione del danno che la calunnia ha loro causato, con i mezzi che l'Assemblea Nazionale indicherà.

DISCORSO SULLA PENA DI MORTE

(30 maggio 1791)

Nella discussione sul Codice penale, l'Assemblea Costituente si era fermata a una domanda della filosofia e del diritto: la pena di morte doveva essere conservata o abolita? Lepelletier di Saint-Fargeau aveva presentato un rapporto nel quale si dichiarava partigiano dell'abolizione della pena di morte; nondimeno però egli la manteneva in un solo caso: contro un capo di partito dichiarato ribelle da un decreto del Corpo Legislativo. Lepelletier di Saint-Far-

ROBESPIERRE

Si è osservato che nei paesi liberi i delitti erano più rari, perchè le leggi penali eran più dolci. I paesi liberi sono quelli nei quali i diritti dell'uomo sono rispettati, e dove di conseguenza le leggi sono giuste. Dappertutto dove esse offendono l'umanità con un eccesso di rigore, si ha la prova che la dignità dell'uomo non è conosciuta, che quella del cittadino non esiste; si ha la prova che il legislatore non è che un padrone che comanda a degli schiavi, e che li colpisce spietatamente seguendo la sua fantasia.

Io concludo perchè la pena di morte sia abrogata ¹.

¹ Non fu che nella seduta di mercoledì 10 giugno che l'Assemblea si pronunciò. Si decise, e quasi ad unanimità, di non abrogare la pena di morte.

DISCORSO
SULLA DICHIARAZIONE
DEI DIRITTI DELL'UOMO
E DEL CITTADINO

(24 aprile 1793)

Il 17 aprile 1793, la Convenzione iniziò la discussione del progetto della Costituzione. Dopo un intervento, il 19 aprile, in favore della libertà della stampa, Robespierre prese la parola nella seduta del 24 per presentare qualche articolo addizionale ed un progetto

di Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino. *La prima parte di questo discorso ha, per lo studio delle idee sociali di Robespierre, un'importanza capitale. Assumendosi l'incarico di definire e precisare il diritto della proprietà, egli esponeva per la prima volta dinanzi ad un'assemblea politica, le dottrine alle quali qualche anno dopo si ispiravano Babeuf ed il suo gruppo, e, durante il XIX secolo, tutte le scuole socialiste. La Dichiarazione dei Diritti presentata da Robespierre fu considerata come la carta della democrazia e come il programma di una trasformazione sociale. Essa presenta, con la Dichiarazione dei Diritti così come l'aveva redatta l'Assemblea Costituente, ed anche con quella presentata dalla Convenzione, profonde differenze. Ma se non fu incor-*

DISCORSI

porata alla Costituzione del 1793, essa nondimeno divenne per il popolo una specie di vangelo rivoluzionario. Fu stampata nel 1793, in due edizioni, ed in seguito ristampata sovente.

Ho chiesta la parola, nell'ultima seduta, per proporre qualche articolo aggiuntivo alla *Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino*. Io non vi proporrò qualche articolo necessario per completare la vostra teoria sulla proprietà; che questa parola non allarmi nessuno. Anime vili! che non stimate che l'oro, io non voglio affatto occuparmi dei vostri tesori, per quanto impura ne sia la sorgente. Voi dovete sapere che questa legge agraria, della quale avete tanto parlato, non è che un fantasma inventato dai bricconi per spaventare

gli imbecilli; indubbiamente non occorre una rivoluzione per rivelare all'universo che l'estrema sproporzione delle fortune è la sorgente di molti mali e di molti delitti, ma noi siamo ben convinti che l'uguaglianza dei beni è una chimera. Per conto mio, la credo meno necessaria alla felicità privata che alla felicità pubblica. Si tratta piuttosto di rendere la povertà onorevole, che di proscrivere l'opulenza. La capanna di Fabrizio non ha nulla da invidiare al palazzo di Crasso. Per conto mio amerei tanto essere uno dei figli d'Aristide, allevato nel Pritaneo a spese della repubblica, quanto l'erede presunto di Serse, nato nel fango delle corti per occupare un trono decorato dall'avvilimento dei popoli e scintillante della miseria pubblica.

DISCORSI

Fissiamo dunque con precisione i principii del diritto di proprietà; questo occorre tanto più in quanto i pregiudizi ed i vizi dell'uomo han cercato avvolgerli nelle più fitte nubi.

Chiedete ad un mercante di carne umana che cosa è la proprietà; egli vi risponderà mostrandovi una lunga bara ch'egli chiama un bastimento, dove ha ammassati e legati degli uomini che sembrano vivi: «Ecco le mie proprietà, le ho acquistate ad un tanto per testa.» Interrogate quel gentiluomo, che ha terre e vassalli, o che crede l'universo capovolto dacchè non ne ha più, egli vi esporrà sulla proprietà idee presso a poco uguali. Interrogate gli augusti membri della dinastia dei Capeto, essi vi diranno che la più sacra di tutte le proprietà è senza contraddizione

il diritto ereditario, di cui hanno goduto da lunga antichità, diritto d'opprimere, di deprimere legalmente e monarchicamente i 25 milioni di uomini che abitavano il territorio della Francia per soddisfare i loro piaceri. Agli occhi di tutte queste persone la proprietà non riposa su alcun principio di morale. Perchè la vostra Dichiarazione dei Diritti sembra viziata dallo stesso errore? Con la definizione della libertà, il primo dei beni dell'uomo, il più sacro dei diritti che egli riceve dalla natura, voi avete detto giustamente che essa aveva per limite i diritti degli altri; perchè non avete applicato questo principio alla proprietà, che è una istituzione sociale, come se le leggi eterne della natura fossero meno inviolabili delle convenzioni dell'uomo? Voi avete moltiplicati gli

articoli per assicurare la più grande libertà all'esercizio della proprietà, ma non avete detta una sola parola per determinarne il carattere legittimo, in modo che la vostra dichiarazione sembra fatta non per gli uomini, ma per i ricchi, per gli accaparratori, per gli sfruttatori, per i tiranni. Vi propongo la correzione di questi errori, consacrando le seguenti verità.

Art. 1. — La proprietà è il diritto che ha ogni cittadino di godere e di disporre della parte dei beni che gli è garantita dalla legge.

Art. 2. — Il diritto di proprietà è limitato, come tutti gli altri, dall'obbligo di rispettare i diritti degli altri.

Art. 3. — Essa non può pregiudicare nè la sicurezza, nè la

libertà, nè la vita, nè la proprietà dei nostri simili.

Art. 4. — Tutti i possedimenti, tutti i traffici che violano questo principio, sono illeciti ed immorali.

Voi parlate anche della imposta per stabilire il principio incontestabile che non può emanare che dalla volontà del popolo o dei suoi rappresentanti; ma voi dimenticate una disposizione che l'interesse dell'umanità reclama. Voi dimenticate di consacrare la base dell'imposta progressiva.

Ora, in materia di contribuzioni pubbliche, c'è un principio evidentemente più attinto nella natura delle cose e nell'eterna giustizia, che quello che impone ai cittadini l'obbligo di contribuire alle spese pubbliche progressivamente, secondo i loro beni di fortuna, cioè secondo i vantaggi che essi rica-

vano dalla società. Io vi propongo di registrarli in un articolo redatto in questi termini:

« I cittadini, le cui rendite non superano le spese necessarie alla loro esistenza, debbono essere dispensati dal contribuire alle spese pubbliche; gli altri debbono sopportarle progressivamente, secondo l'importanza delle loro rendite. »

Il comitato si è ancora assolutamente dimenticato di ricordare i doveri di fraternità che uniscono tutti gli uomini e tutte le nazioni, ed il loro diritto ad una scambievole assistenza. Sembra aver ignorate le basi dell'eterna alleanza dei popoli contro i tiranni. Si direbbe che la vostra Dichiarazione è stata fatta per una mandra di creature umane confinate in un angolo del globo, e non per l'immensa famiglia a cui la natura ha

data la terra per dominio e per soggiorno.

Io vi propongo di colmare questa grande lacuna con i seguenti articoli. Essi non possono che acquistarvi la stima del popolo; è vero che essi corrono il pericolo di inimicarmi i re senza speranza di riconciliazione. Confesso che questo inconveniente non mi spaventa; e non spaventerà nessuno di coloro che non vogliono assolutamente riconciliarsi con essi. Ecco i miei quattro articoli:

Art. 1. — Gli uomini di tutti i paesi sono fratelli, ed i diversi popoli debbono scambievolmente aiutarsi come lo possono, come i cittadini dello Stato.

Art. 2. — Colui che opprime una Nazione, si dichiara il nemico di tutte.

Art. 3. — Coloro che fanno la

DISCORSI

guerra ad un popolo per arrestare i progressi della libertà, ed annientare i diritti dell'uomo, debbono essere perseguitati dappertutto, non come nemici ordinarii, ma come assassini e briganti ribelli.

Art. 4. — I re, gli aristocratici, i tiranni, chiunque essi sieno, sono schiavi ribelli contro il sovrano della terra, che è il genere umano, e contro il legislatore dell'universo, che è la natura.

Cittadini, io avrei degli altri articoli da proporvi, se aveste la pazienza di udirmi più a lungo, ma essi si trovano nella serie degli altri articoli enunciati nel progetto della *Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo*; e, perchè io potessi godere del beneficio del suffragio, sarebbe necessario che voi mi permetteste di leggere questo progetto. Ho creduto di dover porre in

capo a questa Dichiarazione un preambolo:

« I rappresentanti del popolo francese, riuniti in Convenzione Nazionale, riconoscendo che le leggi umane che non derivano dalle leggi eterne della giustizia e della ragione non sono che attentati dell'ignoranza e del despotismo contro l'umanità; convinti che l'oblio ed il disprezzo dei diritti naturali dell'uomo sono le sole cause dei delitti e delle sventure del mondo, hanno deliberato di esporre in una dichiarazione solenne questi diritti sacri ed inalienabili, affinchè tutti i cittadini possano comparare continuamente gli atti del governo con gli scopi di ogni istituzione sociale, non si lascino mai opprimere od avviliti dalla tirannia; affinchè il popolo abbia sempre dinanzi agli occhi le basi del-

la sua libertà e della sua felicità; il magistrato, la regola del suo dovere, il legislatore, l'oggetto della sua missione.

« Di conseguenza la Convenzione nazionale proclama dinanzi all'universo e sotto gli occhi del legislatore immortale, la seguente *Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino*;

« Art. 1. — Lo scopo di ogni associazione politica è di mantenere i diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo e lo sviluppo di tutte le sue facoltà.

« Art. 2. — I principali diritti dell'uomo sono quelli di provvedere alla conservazione della sua esistenza, e alla libertà.

« Art. 3. — Questi diritti appartengono ugualmente a tutti gli uomini, qualunque sia la differenza delle loro forze fisiche e morali.

« L'uguaglianza dei diritti è stabilita dalla natura: la società, lungi dal danneggiarla, non fa che garantirla contro l'abuso della forza che la rende illusoria.

« Art. 4. — La libertà è il potere che appartiene all'uomo di esercitare, a suo piacimento, tutte le sue facoltà. Essa ha per regola la giustizia, per limite i diritti degli altri, per principio la natura, e per salvaguardia la legge.

« Il diritto di riunirsi pacificamente, il diritto di manifestare le proprie opinioni, sia per mezzo dell'impressione, sia in qualsiasi altro, sono conseguenze così evidenti della libertà dell'uomo, che la necessità di enunciarle suppone o la presenza o il ricordo recente del despotismo.

« Art. 5. — La legge non può vietare che ciò che è nocivo alla

società, essa non può ordinare che ciò che è utile.

« Art. 6. — Tutte le leggi che violano le leggi imprescrittibili dell'uomo sono essenzialmente ingiuste e tiranniche; non sono affatto leggi.

« Art. 7. — La proprietà è il diritto che ha ogni cittadino di usufruire e di disporre della parte di beni che gli è garantita dalla legge.

« Art. 8. — Il diritto di proprietà è garantito, come tutti gli altri, dall'obbligo di rispettare i diritti altrui.

« Art. 9. — Esso non può recar danno nè alla sicurezza, nè alla libertà, nè all'esistenza, nè alla proprietà dei nostri simili.

« Art. 10. — Tutte le proprietà, tutti i traffici che violano que-

sto principio, sono essenzialmente illeciti ed immorali.

« Art. 11. — La società è obbligata a provvedere al mantenimento di tutti i suoi membri, sia procurando loro del lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a coloro che non sono in istato tale da poter lavorare.

« Art. 12. — I soccorsi necessari all'indigenza sono un debito dei ricchi verso i poveri; tocca alla legge determinare il modo in cui questo debito deve essere saldato.

« Art. 13. — I cittadini le cui rendite non eccedono le spese necessarie al loro mantenimento, sono dispensati dal contribuire alle spese pubbliche. Gli altri debbono sopportarle progressivamente, secondo l'importanza della loro fortuna.

« Art. 14. — La società deve fa-

DISCORSI

vorire con tutto il suo potere il progresso della ragione pubblica, e mettere l'istruzione pubblica alla portata di tutti i cittadini.

« Art. 15. — La legge è l'espressione libera e solenne della volontà del popolo.

« Art. 16. — Il popolo è il sovrano: il governo è sua opera e sua proprietà, i funzionarii pubblici sono i suoi commissarii.

« Art. 17. — Nessuna frazione di popolo può esprimere la potenza del popolo intero; ma il voto che essa esprime deve essere rispettato, come desiderio di una parte di popolo, che deve concorrere a formare la volontà generale.

« Ogni sezione dell'assemblea sovrana deve godere del diritto di esprimere la sua volontà con una intiera libertà; essa è essenzialmente indipendente da tutte le au-

torità costituite, e padrona di regolare la sua polizia e le sue deliberazioni.

« Il popolo può, quando gli piaccia, cambiare il suo governo e cambiare i suoi mandatarii.

« Art. 18. — La legge deve essere uguale per tutti.

« Art. 19. — Tutti i cittadini sono ammessi a tutte le cariche pubbliche senza nessun'altra distinzione che quella della virtù e del talento, senza altro titolo che la fiducia del popolo.

« Art. 20. — Tutti i cittadini hanno diritto uguale a concorrere alla nomina dei rappresentanti del popolo, ed alla formazione della legge.

« Art. 21. — Perchè i diritti non sieno punto illusorii, e l'uguaglianza chimerica, la società deve salariare i funzionarii pubblici, e fare

DISCORSI

in modo che i cittadini che vivono del loro lavoro possano assistere alle assemblee pubbliche dove la legge li chiama, senza compromettere la loro esistenza nè quella dei loro famigliari.

« Art. 22. — Tutti i cittadini debbono obbedire religiosamente ai magistrati e agli agenti del governo, quando essi sono gli organi e gli esecutori della legge.

« Art 23. — Ma ogni atto contro la libertà, contro la sicurezza, o contro la proprietà di un uomo, compiuto da chicchessia, anche in nome della legge, fuori dei casi determinati da essa e delle forme che essa prescrive, è arbitrario e nullo; il rispetto stesso della legge esime dal sottomettersi; e se lo si vuole eseguire per mezzo della violenza, è permesso respingerlo con la forza.

« Art. 24. — Il diritto di presentare delle petizioni ai depositarii dell'autorità pubblica, appartiene a tutti gli individui. Coloro ai quali sono indirizzati, debbono decretare sui punti cui esse son dirette; ma essi non possono mai nè interdirne, nè restringerne, nè condannarne l'esercizio.

« Art. 25. — La resistenza all'oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell'uomo e del cittadino.

« Art. 26. — Esiste oppressione contro il corpo sociale quando uno solo dei suoi membri è oppresso. Esiste oppressione contro ogni membro, allorchè il corpo sociale è oppresso.

« Art. 27. — Quando il Governo viola i diritti del popolo, l'insurrezione del popolo intero e di ogni

frazione del popolo è il più santo dei doveri.

« Art. 28. — Quando un cittadino manca della garanzia sociale, acquista il diritto naturale di difendere lui stesso tutti i suoi diritti.

« Art. 29. — Nell'uno e nell'altro caso, assoggettare a forme legali la resistenza all'oppressione, è l'ultimo raffinamento della tirannia.

« Art. 30. — In tutti gli Stati liberi, la legge deve soprattutto difendere la libertà pubblica e individuale contro l'abuso dell'autorità di coloro che governano.

« Tutte le istituzioni che non presuppongono il popolo buono e il magistrato corruttibile, sono viziate.

« Art. 31. — Le funzioni pubbliche non possono essere considerate come distinzioni, nè come ri-

compense, ma come doveri pubblici.

« Art. 32. — I delitti dei mandatarii del popolo debbono essere severamente e *facilmente* puniti. Nessuno ha diritto di pretendersi più inviolabile degli altri cittadini.

« Art. 33. — Il popolo ha diritto di conoscere tutte le azioni dei mandatarii; essi debbono rendergli un resoconto fedele delle loro gestioni, e subire il suo giudizio con rispetto.

« Art. 34. — Gli uomini di tutti i paesi sono fratelli; ed i differenti popoli debbono scambievolmente aiutarsi secondo le loro forze, come i cittadini del medesimo Stato.

« Art. 35. — Colui che opprime una sola nazione, si dichiara nemico di tutte.

« Art. 36. — Coloro che fanno

DISCORSI

la guerra ad un popolo per arrestarne il progresso della libertà, ed annientare i diritti dell'uomo, debbono essere perseguitati dappertutto, non come nemici ordinarii, ma come assassini e briganti ribelli.

« Art. 37. — I re, gli aristocratici, i tiranni, chiunque essi sieno, sono degli schiavi ribelli contro il sovrano della terra, che è il genere umano, e contro il legislatore dell'universo, che è la natura ».
